



CITTÀ DI SQUINZANO
- PROVINCIA DI LECCE -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
Artt. 22, 26 e 27 Cds (D.Lgs. 285 del 30/04/1992)
Art. 46 Regolamento Esecuzione del CdS (D.P.R. 195 DEL 16/12/1992)

Art. 1
Definizione

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed è costituito da una interruzione del marciapiede, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 2
Autorizzazione

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata alla autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

Art. 3
Requisiti per l'autorizzazione

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:

- a)** debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
- b)** debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima; per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del C.D.S. e per quelli per i quali non è tecnicamente possibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 c.2 del nuovo C.D.S., in deroga all'art. 46 del Regolamento citato la distanza minima dalle intersezioni potrà essere ridotta a metri 3,00 e l'arretramento del cancello di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 potrà essere richiesto solo in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.
- c)** debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
- d)** nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Art. 4
Durata della autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni ventinove, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 13.

Art. 5
Obblighi per il titolare

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

Art. 6
Diniego di autorizzazione

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art. 7
Procedimento

Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Comando di Polizia Municipale, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento. Egli dovrà ottenere, previo sopralluogo congiunto, il nulla osta dal competente ufficio dell'UTC, e una volta completata l'istruttoria e rilasciata la autorizzazione, trasmettere copia della stessa all'ufficio tributi per la determinazione dell'importo dovuto.

Il responsabile del procedimento dovrà curare l'inserimento dell'autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.

Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente all'attestazione del versamento di €. 30.00, a mezzo c/c. postale n. _____ intestato a comune di Squinzano – servizio di tesoreria, indicando la seguente causale:

"Domanda di autorizzazione passo carrabile, a titolo di visita tecnica per l'effettuando sopralluogo a cura dell'UTC e della Polizia Municipale e per le spese del relativo segnale.

La domanda, in bollo e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla autorizzazione, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale. L'Ufficio tecnico comunale potrà richiedere un'apposita planimetria nei casi in cui possono sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.d.S. e con le norme edilizie.

Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 30 gg. dalla presentazione.

Art. 8

Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiedi a dove finisce, per la profondità dell'alterazione stessa, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare.

Art. 9

Canone dei passi carrabili

Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di una tassa annuale la cui entità, calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo relativo importo per metro quadro, verrà determinata dal competente ufficio tributi, secondo quanto previsto dall'art. 7 lett. D-E-F del vigente regolamento TOSAP approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 357 del 26/10/1994, con esclusione dei passi carrabili a raso, esenti dalla tassazione così come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza nr. 16733/2007.

La scadenza annuale è fissata al 31 Dicembre di ogni anno e il versamento della tassa sarà effettuato entro il 30[^] giorno successivo a quello dell'annualità corrente (30 gennaio).

Per il primo anno la tassa dovrà essere versata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

Art. 10

Concessioni a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio.

Art. 11

Segnale

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 12

Rinuncia

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 13

Revoca

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 14

Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia

Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinuncia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'UTC.

In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Art. 15

Provvedimenti e sanzioni

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni e i titolari di passi carrabili preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento che non abbiano provveduto ad adeguarsi nei termini previsti sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

Art. 16

Norma di prima applicazione

Le autorizzazioni dei passi carrabili rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate, in deroga al comma 1 dell'art. 15, conformi allo stesso, a condizione che sia assolto il pagamento della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche entro il 31/01/2013.

Art. 17

Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2013.

Art. 18
Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.